

**BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

GAL: MONTAGNA LEADER soc. cons. a r.l.

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Montagna Leader soc. cons. a r.l.

AZIONE 1.8: **Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare 2<sup>a</sup> PUBBLICAZIONE**

\* \* \* \* \*

## Sommario

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	6
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	6
CAPO II: BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	6
CAPO III: ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno .....	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili.....	9
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	9
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	10
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	11
Articolo 13 – Costi non ammissibili .....	12
CAPO IV: VINCOLI.....	12
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	12
Articolo 15 – Impegni accessori .....	12
CAPO V: PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	13
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	13
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	13
Articolo 18 – Criteri di selezione e priorità .....	14

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	21
CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	22
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 22 – Informazioni.....	22
ALLEGATI.....	23

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.8
Titolo	<i>“Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare” - 2<sup>a</sup> pubblicazione</i>

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Montagna Leader S.C.A.R.L., di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto investimenti materiali e immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale e la sostenibilità delle aziende agricole, micro e piccole imprese beneficiarie;
- b) ottimizzino l'utilizzo dei fattori della produzione, riducendo i costi di produzione;
- c) ottimizzino i processi produttivi, anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;
- d) aumentino il valore aggiunto delle produzioni attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore.

La stessa, inoltre, persegue la finalità del riposizionamento competitivo del sistema produttivo agroalimentare dell'area GAL. Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso la realizzazione di azioni a sostegno della **creazione, adeguamento e miglioramento** dei locali da adibire a laboratori e alla vendita diretta con interventi relativi alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali. Inoltre, per quanto riguarda le aziende agricole, le azioni di sostegno potranno riguardare anche la fase di produzione primaria funzionali all'attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
- b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- c) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- d) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- e) “filiera corta”: filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato di passaggi produttivi e di intermediazioni commerciali, tale da facilitare o determinare il contatto diretto fra il produttore e il consumatore intesa come trasformazione e vendita in azienda dei propri prodotti anche tramite attività di ristorazione connessa all’azienda agricola o attività di alloggio agriturismo;
- f) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) “**giovane agricoltore**”: ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1 lettera n) del Reg (UE) 1305/2013 e art. 1 comma 1 Reg (UE) 2393/2017 persona fisica di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda (41 anni non ancora compiuti), che possiede **adeguate qualifiche e competenze professionali** e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. L’insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa;

g.1) “**primo insediamento in qualità di capo azienda**”: si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un giovane agricoltore e coincide con:

- a) la data di apertura della P.IVA agricola per le aziende individuali;
- b) la data di assunzione della carica di amministratore, unico e delegato, per le società di capitali e cooperative.

g.2) **Il primo insediamento avviene nei cinque anni precedenti** alla data di presentazione della domanda di sostegno e si configura quale:

- a) titolare di un’impresa agricola individuale;
- b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola;
- c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola;
- e) ove un giovane agricoltore non si insedi nell’azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 807/2014;

- h) “adeguate qualifiche e competenze professionali”: attestazione data dalla frequenza minima ai corsi per IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) o qualifiche e competenze derivanti dal possesso di diplomi o lauree in ambito agricolo-forestale-zootecnico-veterinario.
- i) Zone montane: per la cartografia dei comuni con parte di territorio in zona montana si rimanda al sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al seguente link: <https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA119/FOGLIA228/>

#### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

COMUNE	AREA RURALE PSR 2014-2022	AREA INTERNA “DOLOMITI FRIULANE” (S/N)
ARBA	C	S (AREA STRATEGICA)
AVIANO	C	N
BUDOIA	C	N
CANEVA	C	N
CASTELNOVO DEL FRIULI	C	N
CAVASSO NUOVO	C	S (AREA STRATEGICA)
FANNA	C	S (AREA STRATEGICA)
MANIAGO	C	S (AREA STRATEGICA)
MEDUNO	C	S (AREA PROGETTO)
MONTEREALE VALCELLINA	C	N
PINZANO AL TAGLIAMENTO	C	N
POLCENIGO	C	N
SEQUALS	C	S (AREA STRATEGICA)
TRAVESIO	C	N
VAJONT	C	S (AREA STRATEGICA)
<b>AREE DI INTERVENTO D</b>		
ANDREIS	D	N
BARCIS	D	S (AREA PROGETTO)
CIMOLAIS	D	S (AREA PROGETTO)
CLAUT	D	S (AREA PROGETTO)
CLAUZETTO	D	N
ERTO E CASSO	D	S (AREA PROGETTO)
FRISANCO	D	S (AREA PROGETTO)
TRAMONTI DI SOPRA	D	S (AREA PROGETTO)
TRAMONTI DI SOTTO	D	S (AREA PROGETTO)
VITO D’ASIO	D	N

## Articolo 5 – Strutture competenti

2. Ai fini del presente bando:

- a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è il GAL.

## Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 52.458,19 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 22.619,97 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 29.838,22.

2. All'importo di cui al comma 1, si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 139.327,33 di spesa pubblica (risorse aggiuntive SNAI - azione 2.6 della SSL), di cui quota FEASR pari a euro 60.077,94 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 79.249,39, riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse ordinarie attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 e secondo le condizioni dettate al successivo articolo 11 comma 4.

2. Le risorse aggiuntive SNAI (azione 2.6 della SSL), dedicate all'area interna "Dolomiti Friulane", verranno utilizzate per il sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse ordinarie attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 e secondo le condizioni dettate al successivo articolo 11 comma 4.

**3. A seguito di rimodulazione finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare al presente bando ulteriori risorse.**

4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.

5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II: BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

BENEFICIARIO	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
a) Aziende agricole (compresi giovani agricoltori) e loro associazioni	1) Svolgere la propria attività e avere sede o stabilimento in uno dei comuni dell'articolo 4;
b) Micro e piccole imprese (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.	2) Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento); 3) Tutte le forme associative devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

## CAPO III: ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

BENEFICIARIO	ALIQUOTA	REGIME DI AIUTO	CONDIZIONI
<b>PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI</b>			
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori in zona montana	80%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale – Art. 42 TFUE	Interventi che riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli, funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione.
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori in altre zone	60%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale – Art. 42 TFUE	
Imprese agricole in zona montana	60%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale – Art. 42 TFUE	
Imprese agricole in altre zone	40%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale – Art. 42 TFUE	
<b>TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI</b>			
Tutti i beneficiari per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE	40%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale – Art. 42 TFUE	Interventi che riguardano la trasformazione, manipolazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE (nel caso di trasformazione anche il prodotto in uscita rientra nell'allegato I).

<p>Tutti i beneficiari per interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti NON compresi nell'Allegato 1 del TFUE</p>	<p>40%</p>	<p>Regime «de minimis», alle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GU dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.</p>	<p>Interventi che riguardano la trasformazione di prodotti agricoli e in cui il prodotto ottenuto non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I e interventi che riguardano la commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.</p>
<b>INIZIATIVE DI PROMOZIONE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE</b>			
<p>Tutti i beneficiari per attività di promozione connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione</p>	<p>40%</p>	<p>Regime «de minimis», alle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GU dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.</p>	<p>Per la realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse all'intervento (solo in presenza di investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)</p> <p>L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari,</p>



			cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
--	--	--	--

- Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9;
- Il regime de minimis di cui al reg. (UE) 1407/2013 si applica a tutte le azioni finanziate non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE. **Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno de minimis.**

### Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

- Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 5.000,00.
- Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a:
  - euro 75.000,00 nei casi in cui sia applicabile l'aliquota del 40%;
  - euro 50.000,00 nei casi in cui sia applicabile l'aliquota del 60%;
  - euro 37.500,00 nei casi in cui l'aliquota applicabile sia del 80%.
- Il sostegno massimo concedibile è di euro 30.000,00.

### Articolo 10 – Interventi ammissibili

- Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

INTERVENTI	BENEFICIARI
1) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di <b>produzione primaria</b> dei prodotti agricoli	Aziende agricole
2) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di <b>trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</b> : investimenti materiali e immateriali volti alla creazione, adeguamento e miglioramento dei locali (comprensivo degli impianti, attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita delle produzioni locali.	Tutti i beneficiari
3) Operazioni immateriali volte ad <b>attività di promozione</b> connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione	Tutti i beneficiari

## Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

INTERVENTI	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Requisiti generali comuni	<p>1) Le operazioni devono essere svolte nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4;</p> <p>2) Le operazioni devono rispettare gli importi minimi e massimi di cui all'articolo 9;</p> <p>3) Le operazioni devono rientrare nelle finalità di cui all'articolo 1.</p>
1) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di <b>produzione primaria</b> dei prodotti agricoli	1) Gli interventi sono ammissibili solo se funzionali all'attività di manipolazione e trasformazione oggetto dell'operazione finanziata: i prodotti agricoli sono destinati alla fase di trasformazione e commercializzazione del prodotto.
2) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di <b>trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</b> : investimenti materiali e immateriali volti alla creazione, adeguamento e miglioramento dei locali (comprensivo degli impianti, attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita diretta delle produzioni locali.	<p>1) Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto agricolo di cui all'allegato I TFUE.</p> <p>2) Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad esempio solo trasformazione). Nel caso di aziende agricole, il richiedente deve dimostrare di dare luogo comunque ad una filiera corta completa.</p> <p>3) gli interventi devono essere volti al potenziamento o miglioramento delle attività aziendali di trasformazione e commercializzazione. Nel caso di aziende agricole, gli interventi possono essere volti anche alla creazione di attività di trasformazione e commercializzazione (nuove attività).</p>
3) Operazioni immateriali volte ad <b>attività di promozione</b> connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione	1) Sono ammissibili se connesse ad attività di trasformazione e commercializzazione e non dovranno superare il 20% della spesa complessiva del progetto.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque a essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

3. Gli interventi di carattere edilizio (miglioramento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

4. Ai fini del finanziamento attraverso le risorse aggiuntive SNAI, il beneficiario dovrà essere localizzato nell'area interna "Dolomiti Friulane" (ambito di competenza, sede legale o operativa).

## Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

INTERVENTI	COSTI AMMISSIBILI
<p>1) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di produzione primaria dei prodotti agricoli</p> <p>2) Interventi relativi alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: investimenti materiali e immateriali volti alla creazione, adeguamento e miglioramento dei locali (comprensivo degli impianti, attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita diretta delle produzioni locali.</p>	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione e costruzione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a.1) miglioramento di beni immobili;</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>a.4) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</p>
<p>3) Operazioni immateriali volte ad <b>attività di promozione</b> connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione</p>	<p>a) omissis</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti multimediali;</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di</p>

	<p>eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento sito web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono.</p>
--	---

## 2. Costi ammissibili trasversali a tutti gli interventi:

- a) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto **a.3**);
- b) spese per la predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013 e da quelli indicati nelle spese generali previste per alcuni interventi del precedente comma 2, nel limite del 5% dell'importo previsto per l'investimento.

## Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

## CAPO IV: VINCOLI

### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

## CAPO V: PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **10 novembre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

### Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a. Piano aziendale redatto secondo l'Allegato A e il Piano delle spese redatto secondo l'Allegato A.1, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - b. documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando;
  - c. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
    - i. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della

Legge regionale 30 settembre 1996, N.42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;

- ii. non comporta rischi per l’ambiente;
- e. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (solo nel caso di interventi che modificano lo “stato dei luoghi” in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);
- f. per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n.19 e s.m.i. “Codice regionale dell’edilizia” e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la possibilità di immediato avvio dell’intervento;
- g. nel caso di adozione di un regime di aiuti «de minimis», dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C)
- h. documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- i. eventuale documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell’immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell’uso dell’immobile per le finalità del progetto, all’esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
- j. dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);
- k. documentazione a dimostrazione dello *status* di micro o piccola impresa.

## Articolo 18 – Criteri di selezione e priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



CRITERIO	SUB CRITERIO PARAMETRO	PUNTEGGIO	CUMULABILITÀ	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E VERIFICA
Localizzazione dell'intervento: grado di montanità come da classificazione del territorio montano di cui alla DGR 3303/2000	Fascia C: Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, <b>Caneva</b> (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	8	no	8	<p><b>Modalità di applicazione:</b> si attribuirà il punteggio a seconda della localizzazione dell'intervento.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario.</p>
	Fascia B: Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio	4			
	Fascia A: Arba, Aviano, Budoia, Caneva (zona montana non ricadente in zona C), Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont	2			
Imprenditoria femminile	-----	3	sì	3	<p><b>Modalità di applicazione:</b> si applicherà il punteggio, ai sensi della Legge 215/1992, per le ditte individuali se il titolare è donna; per le società di persone e le cooperative se almeno il 60% dei soci è costituito da donne; per le società di capitali se almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario.</p>



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



Imprenditoria giovanile	-----	3	sì	3	<p><b>Modalità di applicazione:</b> si attribuirà il punteggio ai Giovani agricoltori e alle micro e piccole imprese che rispondono alla definizione di impresa giovanile ai sensi del D.M 8 luglio 2015, n. 140, se la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; per le ditte individuali e per i privati, il richiedente deve avere l'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; nel caso di società di capitali, la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da giovani o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da giovani.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario.</p>
Adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria	-----	3	sì	3	<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio è assegnato se il beneficiario aderisce a uno dei regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> Per la dimostrazione, si dovranno allegare alla domanda di sostegno certificati o attestazioni che comprovino l'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria.</p>
Aziende agricole o micro e piccole imprese e che partecipano a forme coordinate di promozione	Progetto presentato da aziende agricole o micro e piccole imprese di trasformazione e commercializzazione che partecipano a forme coordinate di promozione "stabile" (consorzio, cooperativa)	6	no	6	<p><b>Modalità di applicazione:</b> Per aziende che partecipano alle forme coordinate di promozione si intendono quelle che realizzano in forma aggregata momenti di promozione dei prodotti oppure l'adesione ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali finalizzate alla promozione.</p>





**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



	<p>Progetto presentato da consorzi o cooperative composte prevalentemente da micro e piccole imprese di trasformazione e commercializzazione o aziende agricole</p> <p>Partecipazione a forme coordinate di promozione "temporanee" (accordo di progetto scritto, raggruppamento temporaneo di impresa, rete di impresa)</p> <p>Partecipazione ad altre forme coordinate di promozione</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>4</p>			<p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> Per la dimostrazione, si dovrà produrre un documento che comprovi la partecipazione a forme collettive di promozione o una dichiarazione da parte del rappresentante della specifica organizzazione.</p>
Operazioni finalizzate all'avvio di nuove attività di filiera corta (solo per aziende agricole)	-----	4	sì	4	<p><b>Modalità di applicazione:</b> Il punteggio viene assegnato se risulta che l'attività di filiera corta (come da definizione del Bando) non è già svolta dall'impresa agricola.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario e delle risultanze del registro imprese (visura camerale - attività esercitata, codici ATECO).</p>
Operazioni finalizzate al potenziamento/miglioramento delle attività di manipolazione e trasformazione	-----	3	sì	3	<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato se risulta, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto mira a finanziare il potenziamento o miglioramento dell'attività aziendale di trasformazione.</li> </ul> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario e sulla base delle risultanze del registro imprese (visura camerale - attività esercitata, codici ATECO).</p>



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Operazioni finalizzate al potenziamento/miglioramento delle attività di commercializzazione	-----	3	sì	3	<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato se risulta, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impresa è già attiva nell'attività di commercializzazione (come da definizione del Bando);</li> <li>- il progetto mira a finanziare il potenziamento o miglioramento dell'attività aziendale di commercializzazione</li> </ul> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario e sulla base delle risultanze del registro imprese (visura camerale - attività esercitata, codici ATECO).</p>
Settore produttivo beneficiario	Lattiero caseario	5	no	5	<p><b>Modalità di applicazione:</b> Il punteggio viene assegnato in base a quello che risulta essere il settore prevalente dell'azienda.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario e dalle risultanze della visura camerale e dei dati aziendali riportati nel fascicolo aziendale.</p>
	Carni ed apicoltura	4			
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, piccoli frutti, zafferano)	4			
	Vitivinicolo	2			
	Altri settori	2			
Diversificazione delle attività dell'azienda agricola	Azienda agricola che svolge attività di agriturismo	2	sì	6	<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato se l'azienda risulta regolarmente iscritta all'Albo Regionale degli agriturismi.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito è riconosciuto in presenza di documentazione che attesta l'iscrizione all'Albo Regionale degli agriturismi o al corso per l'acquisizione della qualifica sulla base della normativa vigente e il punteggio viene confermato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo.</p>



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



	Azienda agricola che svolge attività di trasformazione e commercializzazione in complessi malghivi nell'area Leader	3	sì	<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato ai soli beneficiari che sono azienda agricola, se risulta, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impresa è già attiva nell'attività di trasformazione e commercializzazione (come da definizione del Bando);</li> <li>- l'attività aziendale viene svolta all'interno di una malga sita in area Leader, come da elenchi tenuti a cura della Regione (elenco malghe ERSA) e contratti di gestione.</li> </ul> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) e della documentazione allegata (contratti di gestione malga) e delle risultanze della visura camerale.</p>	
	Qualifica di fattoria didattica	4	no		<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato ai soli beneficiari che sono azienda agricola (escluse associazioni) se risulta che l'azienda è già iscritta all'Albo Regionale delle fattorie didattiche oppure che l'azienda ha avviato il procedimento di iscrizione all'Albo.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito è riconosciuto in presenza di documentazione che attesta l'iscrizione all'Albo Regionale delle fattorie didattiche o al corso per l'acquisizione della qualifica sulla base della normativa vigente e il punteggio viene confermato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo.</p>
	Qualifica di fattoria sociale	6	no		<p><b>Modalità di applicazione:</b> il punteggio viene assegnato ai soli beneficiari che sono azienda agricola (escluse associazioni) se risulta che l'azienda è già iscritta all'Albo Regionale delle fattorie sociali oppure che l'azienda ha avviato il procedimento di iscrizione all'Albo.</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente:</b> il requisito è riconosciuto</p>



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



					in presenza di documentazione che attesta l'iscrizione all'Albo Regionale delle fattorie sociali o al corso per l'acquisizione della qualifica sulla base della normativa vigente e il punteggio viene confermato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo.
Incremento dell'occupazione	Più di 2 ULA	1	sì	1	<p><b>Modalità di applicazione:</b> i punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dall'operazione/progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiati a 0,35 ULA (<math>28/40*6/12= 0,35</math>)). Per ULA inferiori 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio).</p> <p><b>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente</b> il requisito deve emergere dal piano aziendale (Allegato A) sottoscritto e redatto dal beneficiario. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 12 delle Disposizioni attuative (Allegato B).</p>

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 45 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 12 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
  - a) ordine di presentazione delle domande (Protocollo AGEA)

### Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. OMISSIS
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro quindici giorni del dalla data provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo «de minimis», il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

## CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

### Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Montagna Leader S. c. a r. l., Via Venezia 18/C 33085 Maniago (PN), telefono 0427 71775, e-mail [gal@montagnaleader.org](mailto:gal@montagnaleader.org), PEC [montagnaleader@pec.it](mailto:montagnaleader@pec.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: [www.montagnaleader.org](http://www.montagnaleader.org).

## ALLEGATI

ALLEGATO A – Piano aziendale

ALLEGATO A.1 – Piano delle spese

ALLEGATO B – Disposizioni attuative

ALLEGATO C – Dichiarazione “de minimis”

ALLEGATO D – Dichiarazione di proprietà dell’immobile

ALLEGATO E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

ALLEGATO F – Relazione di variante